



*Comm.Trib. Prov. Bari*  
Sezione XVII

Sentenza del 11/04/2005 n. 70

**Intitolazione:**

Accertamento imposte sui redditi - Notificazioni - Riscossione - Ruoli : pagamento - Opposizione a cartella di pagamento - Notifica della cartella al curatore - Necessita' - Sussiste.

**Massima:**

E' fatto obbligo al curatore fallimentare di presentare all'Agenzia delle Entrate la denuncia di variazione della intervenuta dichiarazione del fallimento con la quale il curatore si sostituisce al fallito nell'amministrazione dei beni.

**Testo:**

FATTO

Con ricorso notificato in data 20/09/2001, a mezzo raccomandata, al Centro Servizi II.DD. di Bari ed in data 13/11/2002 depositato alla Commissione Provinciale Tributaria di Bari (contrassegnato con il 6976/02 di R.G.R.), G.E., come in epigrafe generalizzato, impugnava la cartella di pagamento n. 104 2001 01218990572 intestata alla C. s.r.l. e/o G.E., emessa dal Centro Servizi II.DD. di Bari a seguito di controllo formale ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 600/73 della dichiarazione dei redditi anno 1993 - anno in cui il G. non era amministratore della societa' recante un debito d'imposta di euro 2.139,68 (L. 4.143.000) per omessi versamenti anno 1993 ritenute alla fonte:

- redditi lavoro dipendente per L. 931.000 oltre L. 391.000 per interessi e L. 279.000 per sanzioni;
- redditi lavoro autonomo per L. 1.476.000 oltre L. 623.000 per interessi e L. 443.000 per sanzioni.

Nelle motivazioni del ricorso, parte ricorrente impugnava il ruolo per illegittimita' della notifica, in quanto essendo la societa' fallita in data 04/05/1998 e il ricorrente non piu' amministratore della stessa, la cartella impugnata avrebbe dovuto essere notificata al curatore fallimentare della soc. C. s.r.l.

L'ufficio Finanziario si costituiva in giudizio, in data 19/02/2005, con generiche controdeduzioni.

La Commissione, riunita in Camera di consiglio, riserva la decisione.

DIRITTO

La censura mossa dal ricorrente merita accoglimento.

Dal certificato camerale prodotto dal ricorrente si evince che la C. s.r.l. e' stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari in data 30/03/1998 e che il ricorrente ha ricoperto la carica di Amministratore Unico per il periodo 14/09/1995 - 29/06/1997, ossia in epoca successiva all'anno oggetto di contestazione.

Ai sensi dell'art. 42 della L.F., " la sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilita' dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione del fallimento".

Il fallito, pertanto, atteso il suo status, si trova in una posizione di incapacita' che gli impedisce il libero espletamento o esercizio del diritto di difesa.

Infatti ai sensi del successivo art. 43, "nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di natura patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore".

Tuttavia, la incapacita' di cui sopra e' solo parziale, come affermato e sostenuto in maniera uniforme dalla Giurisprudenza.

"La dichiarazione di fallimento non priva in modo assoluto il fallito della capacita' processuale, ponendolo, invece, in uno stato d'incapacita' relativa che gli consente d'agire, sul piano sostanziale e processuale, senza autorizzazione o sostituzione del curatore, per far valere i diritti

strettamente personali ovvero anche dei diritti patrimoniali dei quali si disinteressano gli organi fallimentari" (Cass. sent. n. 6873 del 23/07/94). Pertanto, il fallito, in via eccezionale, e' legittimato ad impugnare gli atti quando il curatore e' inerte omettendo di agire o di resistere in giudizio.

E' fatto obbligo al curatore fallimentare di presentare alla Agenzia delle Entrate la denuncia di variazione della intervenuta dichiarazione del fallimento con la quale il curatore si sostituisce al fallito nell'amministrazione dei beni.

La sole sanzioni fiscali, ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.Lgs. 472/97, sono riferibili alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione; tuttavia, ai sensi dell'art. 2304 c.c., la pretesa di pagamento non puo' essere chiesta al socio se non e' stata preceduta dall'escussione sul patrimonio sociale.

Nel caso in specie, si tratta di procedura di riscossione coattiva a carico di societa' dichiarata fallita e il cui ricorrente non e' l'Amministratore Unico nel periodo in oggetto, pertanto, non risponde delle sanzioni comminate.

Inoltre, non risulta, che l'A.F. abbia notificato la cartella di pagamento in oggetto anche al curatore fallimentare ne che abbia presentato dichiarazione di ammissione al passivo fallimentare.

Trattandosi di elementi decisivi della controversia il ricorso deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il ruolo impugnato.

Spese compensate.